

**PROCURA DELLA REPUBBLICA****presso il Tribunale di Prato**Prot. n. 2336 /2026

Al Signor Questore di Prato e Firenze

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Prato e Firenze

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Prato e Firenze

Al Signor Comandante dei Vigili del Fuoco di Prato e Firenze

Al Signor Direttore della Casa Circondariale di Prato

Al Signor Comandante della Polizia Locale/Municipale di Prato, Vernio, Vaiano,

Poggio a Caiano, Calenzano, Montemurlo, Carmignano

Al Comando Carabinieri della Compagnia di Signa

Al Commissariato di P S di Sesto Fiorentino

per opportuna conoscenza

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato

Al Signor Presidente della Camera Penale di Prato

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana

Al Signor Presidente di Assostampa Toscana

Al Signor Procuratore Generale della Corte d'Appello di Firenze

Oggetto: direttiva afferente alle comunicazioni e ai rapporti della Procura della Repubblica di Prato con gli organi di informazione. Integrazione

Con le linee guida adottate dal CSM nella seduta del 10 giugno 2026, comunicate con nota dell'11 giugno 2026, di prot. P 10990/2026, si è stabilito che, nei rapporti con la



stampa, gli uffici del pubblico ministero "potranno attenersi ai criteri di seguito indicati":

"a) l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza; essa non può riguardare atti, documenti, notizie o contenuti coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p., salvo i casi e nei limiti espressamente consentiti dalla legge;

b) l'informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi. Ne consegue che:

- 1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;*
- 2. il dirigente dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza del divieto di diffusione di fotografie e immagini di persone in manette;*
- 3. il dirigente dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori;*
- 4. è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata a un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;*
- 5. devono essere chiaramente indicati la fase del procedimento, la natura provvisoria delle acquisizioni investigative e il carattere non definitivo degli eventuali provvedimenti cautelari o delle contestazioni formulate;*
- 6. il linguaggio utilizzato deve essere conforme ai criteri di cui all'art. 115-bis c.p.p. e, più in generale, deve evitare ogni espressione che presenti la persona sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole prima dell'accertamento definitivo della responsabilità;*
- 7. devono essere omessi i dettagli non indispensabili, le aggettivazioni enfatiche, le denominazioni suggestive delle operazioni e ogni riferimento non necessario idoneo ad aggravare il pregiudizio reputazionale dei soggetti coinvolti o dei terzi estranei;*

c) le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento; vanno evitati canali informativi riservati ed ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria; le dichiarazioni pubbliche vanno rilasciate con equilibrio e misura; non sono di regola consentite interviste, specialmente in esclusiva, aventi ad oggetto singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali; restano ammissibili, purché palesi,

tracciabili e rispettose dei presenti criteri, comunicazioni dirette a chiarire aspetti particolari di una comunicazione istituzionale già diffusa che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di precisazione;

d) l'informazione deve essere rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice, fermo il potere di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne in quella sede i contenuti;

e) il dirigente dell'ufficio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria; l'autorizzazione alla polizia giudiziaria a fornire informazioni, anche nei casi consentiti dalla legge, può essere rilasciata in presenza di specifiche e motivate esigenze informative, previamente valutate dal dirigente dell'ufficio, e deve contenere l'indicazione puntuale delle modalità di comunicazione, ferma restando in ogni caso la tutela della dignità della persona e della presunzione di innocenza;

f) quando l'ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, esso cura su richiesta dell'interessato o, nella fase delle indagini preliminari, anche d'ufficio l'adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale.

3. Il dirigente dell'ufficio sceglie le modalità di comunicazione – in via ordinaria, comunicati scritti diffusi attraverso i canali ufficiali dell'ufficio e, solo in via eccezionale, conferenze stampa – in relazione alla specifica natura dell'oggetto della comunicazione e tenendo conto delle esigenze di:

a) tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;

b) parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti web e social;

c) responsabilità del vertice dell'ufficio e immagine della giurisdizione;

d) massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;

e) riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico;

f) tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento.

La conferenza stampa è disposta solo quando ricorra uno specifico e concreto interesse pubblico che non possa essere adeguatamente soddisfatto mediante comunicato scritto (in primis, l'esigenza di consentire alla stampa di avere chiarimenti ulteriori rivolgendo domande); tale interesse deve essere previamente esplicitato in atto motivato. Anche nel caso di conferenza stampa è bene predisporre un comunicato da distribuire ai professionisti dell'informazione prima o durante l'evento.

L'introduzione di modalità comunicative diverse dal comunicato scritto non può essere rimessa alla valutazione del singolo magistrato titolare del dovere di informazione, ma deve dipendere esclusivamente dalla finalità pubblica della comunicazione e dall'adeguatezza dello strumento prescelto. ”

Tali indicazioni vanno condivise e in proposito occorre osservare quanto segue.

Dal momento che viene stabilito alla lettera e) dei suddetti criteri che il dirigente *“adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l’osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria”* e che sono previsti nuovi elementi non contemplati nella direttiva predisposta da quest’ufficio il 27 agosto 2024 di prot. 2408, che costituisce parte integrante della presente, si rende necessario emanare le seguenti direttive.

Innanzitutto, va evidenziato che le regole poste dalle linee guida del CSM afferiscono alle comunicazioni su *“specifici procedimenti penali o posizioni processuali”*, introducono, al fine di meglio tutelare la reputazione e le indagini, un dovere per il dirigente di prevedere un obbligo di *“correggere informazioni e interpretazioni errate e dannose per l’efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte”*; impongono l’adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazione, revoche, annullamenti e proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale, *“quando siano state diffuse comunicazioni relative a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte”*; stabiliscono che la linea ordinaria di comunicazione è rappresentata dal comunicato, trasmesso attraverso canali ufficiali, e, in via eccezionale, dalla conferenza stampa, stabilendo che *“non sono di regola consentite interviste, specialmente in esclusiva, aventi a oggetto singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali”*.

Orbene, le disposizioni fissate dalla richiamata direttiva del 27 agosto 2024 conservano validità in quanto non incompatibili con le linee guida del CSM. Le prescrizioni stabilite continueranno ad applicarsi ai procedimenti di misure di prevenzione, che continuano a rimanere fuori dalle previsioni della più volte richiamata iniziativa del CSM.

Ai fini di assicurare un’informazione pubblica efficace e corretta, il Procuratore della Repubblica assumerà le determinazioni in ordine alle divulgazioni delle notizie e al rilascio di copia degli atti, eventualmente anche in stralcio (nei limiti in cui non risulti

espressamente vietato da specifiche norme di legge), in aderenza ai criteri sopra formulati.

In particolare, il rilascio della copia è effettuato, salvo che risulti diversamente necessario per tutelare l'interesse pubblico, oscurando i dati sensibili dei soggetti citati nei provvedimenti e assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione.

L'istanza degli interessati volta a ottenere il rilascio di copia degli atti relativi al procedimento penale e ai procedimenti di misure di prevenzione andrà inviata ai seguenti indirizzi:

segreteria@procura.prato@giustiziacert.it; enzo.catena@giustizia.it.

Le stesse dovranno essere sottoposte al procuratore della Repubblica, il quale ne assicurerà una tempestiva evasione.

Avrà cura di contemperare, in relazione a ciascun caso concreto, i valori della tutela della reputazione, del diritto della difesa, della presunzione di non colpevolezza, del giusto processo, della tutela delle persone offese e danneggiate, dei soggetti coinvolti nei procedimenti, della salvaguardia del segreto investigativo, che va preservata in ogni direzione, e il diritto all'informazione, che costituisce presidio irrinunciabile della democrazia, che dovrà essere sempre assicurato con tempestività, con la prospettiva di portare a conoscenza la collettività e di rinsaldare la fiducia nei confronti dello Stato e delle componenti rappresentate dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine da parte dei consociati anche stranieri presenti nel territorio.

Durante le indagini, fermo il divieto legislativo, i contenuti delle ordinanze della custodia cautelare potranno avvenire solo per riassunto, menzionando le ragioni dell'emissione, in modo da contemperare il divieto legislativo di pubblicare le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114 comma 6 ter c. p. p.).

Di norma il nome del destinatario del provvedimento restrittivo non verrà riportato, salvo quando si renda necessario per garantire un'effettiva completezza

dell'informazione e sia di assoluto interesse pubblico. Le ragioni della menzione andranno esplicitate nel comunicato.

Con riferimento ai provvedimenti cautelari e agli atti afferenti a vicende di interesse pubblico verrà data notizia del contenuto essenziale del provvedimento.

L'interesse pubblico posto alla base della comunicazione andrà calibrato in relazione alla specificità della criminalità presente sul territorio, anche nella prospettiva di rafforzare la fiducia nello Stato da parte dei cittadini. Tale valutazione dovrà avvenire caso per caso.

I responsabili delle Forze dell'Ordine, del Consiglio dell'Ordine, dell'Ordine dei giornalisti potranno proporre al Procuratore della Repubblica la predisposizione di comunicati, conferenze stampa e interviste, il quale assumerà le proprie determinazioni con specifico provvedimento per iscritto. Prima di provvedere, in linea con quanto già previsto nella richiamata direttiva, interpellierà i colleghi assegnatari o coassegnatari del procedimento, o, se la speciale rilevanza del caso lo richiede, tutti i magistrati dell'ufficio, al fine di assicurare una partecipazione attiva alle scelte di gestione dell'ufficio di Procura.

Le foto e i filmati, che verranno predisposti dalla polizia giudiziaria, non dovranno ritrarre i volti delle persone coinvolte nei procedimenti e potranno essere diffusi solo previa verifica e specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che ne darà conto nel corpo del comunicato.

Il comunicato sarà sempre impiegato quale strumento di comunicazione di notizie anche nei casi eccezionali in cui verrà indetta la conferenza stampa e verrà richiamata l'esistenza nell'ordinamento della presunzione di non colpevolezza, con indicazione della fase in cui il procedimento si trova, della natura provvisoria delle acquisizioni investigative e del carattere non definitivo degli eventuali provvedimenti cautelari o delle contestazioni formulate, in aderenza alle linee guida del CSM sopra riportate.

In ogni caso, va sottolineato come i volti delle persone indagate, le foto degli arrestati in manette, le generalità e le immagini dei minori non dovranno essere divulgate.

Potranno essere indicati i meriti degli appartenenti alla polizia giudiziaria solo in presenza di effettivi significativi contributi e nei provvedimenti di comunicazione potrà essere posto in rilievo se le notizie afferiscono a iniziative caratterizzate da novità.

Le interviste potranno essere rilasciate solo con riferimento ai temi di carattere generale che investono la criminalità del territorio, senza riferimenti ai contenuti di specifici provvedimenti o a posizioni processuali, ovvero alle problematiche organizzative dell'attività investigativa e degli uffici giudiziari o delle forze di polizia.

I comunicati continueranno a essere conservati agli atti del protocollo in ordine cronologico, in apposita sezione del titolario (4.2.1), dalla segreteria con espresso incarico alle dottoresse Clementina Magazzù e Nicole Pecorari di aggiornare il sito con l'inserimento degli stessi, al fine di assicurare la trasparenza delle comunicazioni dell'ufficio e di informare il Procuratore della Repubblica degli sviluppi del procedimento nei casi nei quali dovesse essere indicato il nome dell'indagato nel corpo del comunicato, attraverso verifiche periodiche al Sicp (ogni due mesi). Ciascun titolare del procedimento penale informerà il Procuratore della Repubblica dell'andamento dei procedimenti per i quali è stato redatto comunicato.

Nella medesima sezione del protocollo innanzi citata, verranno conservate le richieste di rilascio copia degli atti e i relativi provvedimenti, materiale che il luogotenente Enzo Catena e il funzionario Adele De Michele provvederanno a consegnare alle citate Magazzù e /o Pecorari.

I comunicati verranno diffusi dalle dottoresse Clementina Magazzù e Nicole Pecorari, ovvero dal luogotenente Enzo Catena e nei giorni festivi, in caso di loro impossibilità, dal Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare concretamente la tempestività dell'informazione.

Negli atti dei procedimenti le denominazioni delle indagini potranno essere riportate solo a seguito di autorizzazione per iscritto da parte del Procuratore della Repubblica. Le presenti direttive vengono adottate, a seguito di interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, di Assostampa Toscana, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera Penale, dei colleghi dell'ufficio, che ne hanno

previamente condiviso i contenuti, nonché dei responsabili delle Forze dell'Ordine, i quali non hanno effettuato osservazioni.


Si è ritenuto fondamentale il coinvolgimento di tutti gli attori che interagiscono nel versante delle comunicazioni perché l'ufficio del pubblico ministero ha il monopolio delle notizie sino al momento in cui non vengono poste in essere attività invasive e il contributo di tutti può migliorare la qualità della regolamentazione dell'informazione.

Si precisa che l'invio delle direttive ai destinatari di Firenze avviene all'esclusivo fine di consentire l'applicazione al territorio di Calenzano che rientra nella provincia di Firenze, ma nel circondario di Prato e si considerano impartite limitatamente per i fatti e le operazioni che interessano quel Comune.

Prato, 29 giugno 2026.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Tescaroli', written in a cursive style.